

# REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "CATTOLICA STRATEGIA 3D"

#### Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (la **Compagnia**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo interno denominato "**Cattolica Strategia 3D**" (il **Fondo**).

Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

## Art. 2 - Fusione tra Fondi interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri Fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del nuovo Fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

#### Art. 3 – Objettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo interno e rischi.

La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 04/02/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo.
- b) Categoria: Flessibile.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale <u>fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo</u>.
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
  - titoli di Stato:
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
  - titoli azionari;
  - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
  - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
  - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;



 strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi; tali strumenti non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. E' ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 80% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro o in divisa diversa dall'Euro. Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio. Le categorie di emittenti sono rappresentate da titoli governativi, da organismi sovranazionali e da emittenti societari/corporate.

- f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da Società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da Società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.
- g) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base di un processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo quantitativo (es. analisi della redditività dei comparti corretta per il rischio) e strategico (es. analisi della redditività relativa tra le diverse asset class, le aree geografiche, i settori industriali, gli emittenti), con la finalità di perseguire nel modo migliore nell'ambito del profilo di rischio proprio del Fondo e nel rispetto del modello gestionale dinamico adottato gli interessi dei partecipanti e altresì di contenere il rischio
  - La strategia complessiva ha inoltre l'obiettivo di incrementare lo *scoring* ESG (Environmental, Social, Governance) rispetto a quello di un portafoglio tradizionale, mantenendo al contempo un ritorno competitivo e un livello di rischio proprio del Fondo.
- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è compresa tra il 5% e il 10% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo.
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi.
- j) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR "collegati").

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

# La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al fondo interno Cattolica Strategia 3D a BlackRock Investment Management (UK) Limited, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

## Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

## Art. 4 – Costi gravanti sul Fondo interno.

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.



## a) Commissioni di gestione

Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,60% su base annua trattenute settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

## b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti.  Alla data di costituzione del Fondo, la commissione annua massima applicata dalle S.G.R. non risulta superiore a:  - 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;  - 0,55% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;  - 0,15% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.
Commissioni di overperformance	Non previste

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

## c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 6.

# Art. 5 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno.

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto al relativo articolo delle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente:

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.



## Art. 6 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo è fissato in 10,00 Euro; per un periodo massimo di 60 giorni da tale data non saranno applicate al Fondo i costi di cui al precedente Art. 4.

Il valore unitario della quota del Fondo viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo come sopra calcolato, al netto delle spese di cui all'Art. 4 "Costi gravanti sul Fondo interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il giovedì. Il numero delle quote in cui il Fondo Interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo Interno medesimo.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia: <a href="https://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

#### Art. 7 – Revisione contabile del Fondo interno.

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. Igs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

## Art. 8 - Modifiche al Regolamento.

La Compagnia si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.